

N. 9423/2016 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9423/2016** promossa da:

**C. S.N.C. (C.F. \_\_\_\_\_)**, con il patrocinio  
dell'avv. MATERA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.  
MATERA GIOVANNI

- ATTRICE -

contro

**S.N.C. (C.F. \_\_\_\_\_)**  
, con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_  
difensore avv.

- CONVENUTA -

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 22/2/2023, tenutasi in forma cartolare, i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.

Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto ritualmente notificato in data 28/11/2016 la \_\_\_\_\_ s.n.c.,  
in persona del legale rappresentante pro tempore conveniva in giudizio la Banca \_\_\_\_\_

per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

*"A-. accertare e dichiarare, previa ogni valutazione circa la validità, legittimità ed efficacia del rapporto bancario sul conto corrente con apertura di credito contraddistinto con il n.10/00823, che la banca convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato alla Società attrice importi non dovuti, ossia frutto di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, sia prima che dopo l'emanazione della Delibera dsdel CICR 9/2/2000, dell'applicazione di un tasso debitore ultralegale non espressamente concordato per iscritto e dell'addebito di commissioni bancarie e spese per operazioni non espressamente*



e regolarmente pattuite, comunque illegittime per le ragioni tutte espresse nella parte narrativa del presente atto;

B- accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca convenuta per violazione degli obblighi di buona fede, lealtà, salvaguardia ed informazioni richiesti tanto nella fase di gestazione che nel corso del rapporto contrattuale, dichiarando sussistente in capo all'istituto di credito la relativa colpa professionale ex art.2236 c.c.-

C- per l'effetto, accertare il saldo alla data del 31/12/2015 sul conto corrente con apertura di credito n.10/00823, intrattenuto dalla società attrice presso la banca convenuta, e condannare quest'ultima al rispetto delle norme vigente in subiecta materia e perciò stesso alla rievitazione ab imis del rapporto e quindi alla rettifica del saldo del conto corrente de quo con conseguente corretta determinazione del medesimo al 31/12/2015, alla luce di quello risultante dalla perizia di parte del Dott. o, in subordine, di quello che risulterà all'esito dell'invocanda consulenza tecnica d'ufficio, nonché condannare la banca al risarcimento in favore dell'odierna società attrice dei danni patrimoniali subiti e subendi a seguito dell'illegittimo comportamento professionale della banca evidenziando, tutti meglio descritti nella parte narrativa del presente atto, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;

D- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, comprese le spese della consulenza tecnica di parte”.

Con comparsa memoria di risposta del 14/3/2017 si costituiva l'istituto di credito convenuto, contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 22/2/2023 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

**2. Preliminarmente va evidenziata l'ammissibilità dell'azione.**

La circostanza che la stessa sia stata proposta in relazione ad un rapporto pacificamente ancora in essere non preclude la possibilità di procedere alla rideterminazione giudiziale del relativo saldo, invocata da parte attrice a mezzo dell'odierna azione di accertamento.

Anche infatti in relazione a rapporti non ancora chiusi, sussiste indubitabilmente l'interesse della correntista a spiegare una domanda di accertamento negativo del credito, tesa segnatamente ad ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali e, conseguentemente, lo storno delle somme eventualmente addebitate in base a clausole nulle.

Se è vero, dunque che prima della chiusura del conto, non vi può essere alcuna restituzione (non essendo il saldo immediatamente esigibile), occorre, d'altra parte, riconoscere che non necessariamente la domanda di ricalcolo del rapporto di dare-avere deve sfociare in un'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., nella specie proposta dall'attrice solo in via subordinata per l'eventualità di una chiusura dei conti nelle more del giudizio che non è pacificamente mai avvenuta.

L'anzidetto principio, già affermato da Cass. 2013/n. 798, è stato, del resto, anche di recente ribadito da Cass. ord. 2017/n. 28819 che pure ha riconosciuto l'ammissibilità di una domanda di ricalcolo proposta in pendenza di rapporto.

Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, essendo la stessa tardiva - per essersi la convenuta costituita ben oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. - oltre che estremamente generica nella sua formulazione.

Tutto ciò senza considerare che la rideterminazione del saldo ancora aperto prescinde del



tutto dall'eventuale maturazione del termine prescrizione, ponendosi soltanto in caso di domanda di ripetizione, perché solo una volta chiuso il conto e ricostruito l'intero rapporto può dirsi se un versamento effettuato dal correntista integri una rimessa solutoria o ripristinatoria e se dunque sia possibile la ripetizione ( cfr. Trib. Locri 2/7/2020).

3. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione alla luce delle considerazioni che seguono

Devono essere esaminate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa - le cui conclusioni questo Giudice condivide, in quanto prive di contraddizioni e frutto di attenta e scrupolosa valutazione degli elementi in atti - così come illustrate nell'elaborato depositato in data 17/4/2019, cui si fa sin d'ora integrale rinvio per tutti gli elementi di dettaglio.

3.1) Con riferimento all'esatta individuazione del rapporto dedotto in giudizio il CTU ha chiarito che i contratti oggetto delle operazioni peritali sono esclusivamente quelli datati 24/07/2003 (prodotto da entrambe le parti ) e 16/06/2006 ( prodotto solo dalla banca convenuta).

Quanto alla validità del contratto sottoscritto dal solo correntista, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:

- *“Una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto, ed il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto”* ( Tribunale , Bari , sez. IV , 07/02/2023 , n. 402);

- *“In tema di contratti bancari, i contratti cosiddetto “monofirma”, ovvero che recano la sottoscrizione del solo correntista, non sono invalidi. Difatti, il requisito della forma scritta posto a pena di nullità, azionabile dal solo cliente, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma. Tale requisito deve ritenersi perciò rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”* (Tribunale , Benevento , sez. II , 22/07/2020 , n. 1057);

- *“In tema di contratto di conto corrente è valido anche se vi sia la sola firma del correntista. (Nel caso di specie vi era stata una precedente pronuncia del giudice sulla nullità del contratto perché non firmato dall'istituto di credito, poi impugnata e in fase d'appello, e il giudice nonostante la sentenza delle Sezioni Unite n. 898 del 16.01.2018 intervenuta in corso di causa, sulla validità del contratto “monofirma”, prendeva atto della precedente decisione ed esperiva ctu dalla quale emergeva che l'attore aveva un credito inferiore a quello della banca ed operava la compensazione)”* (Tribunale , Livorno , 22/02/2020 , n. 201);

- *“Riprendendo il principio affermato in materia di intermediazione mobiliare, ai fini della validità del contratto bancario e nel rispetto del requisito della forma scritta, è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, e non anche quella dell'intermediario”* (Tribunale , Bologna , sez. IV , 14/02/2018 , n. 490).

Con riferimento alla documentazione acquisita agli atti (con specifico riferimento alla serie di estratti conto di cui al n. 09) della produzione attrice, degli scalari e conteggi di cui ai nn. 6 bis e 7 bis della produzione banca convenuta), l'ausiliario del giudice ne ha evidenziato l'idoneità alla puntuale ricostruzione delle operazioni di dare/avere fra le parti dal 31/12/1993 al



31/12/2015.

**3.2)** Con riferimento alle valute, il CTU ha chiarito che:

- per la parte di conto fino al 16/06/2006 (oper. 11867), in assenza di qualsiasi evidenza contrattuale, la data di valuta è stata fatta coincidere con la data dell'operazione;
- per il periodo successivo (n. 7239 operazioni a cominciare da 11867 a 19106), come da prospetto in atti : - - sono state mantenute le valute originarie per gli assegni di c.c. emessi dal cliente, perché pattuita la valuta "giorno di emissione", anche se la presentazione è avvenuta in giorno diverso; -- per i versamenti di assegni bancari e circolari le valute, se superiori, sono state ridotte rispettivamente a 5 e a 4 giorni, tenuto conto dei giorni non lavorativi che prolungano di 2 giorni settimanali le valute contrattate; -- sono state mantenute nella misura originale le valute degli addebiti per interessi e competenze a debito e a credito nonché per l'imposta di bollo, essendo l'ultimo giorno del trimestre la loro valuta naturale, anche se l'operazione è eseguita con uno o più giorni di ritardo; -- tutte le altre valute sono state fatte coincidere con la data dell'operazione.

**3.3)** Relativamente agli interessi, il CTU ha evidenziato che:

- dal 1° trimestre 1994 al 2° trimestre 2003 è stato applicato il tasso indicato dall'art. 117 comma settimo lett. A) T.U.B., come rammentato nel quesito, essendo il saldo iniziale del conto di data successiva al il 9 luglio 1992 e non essendo disponibile il contratto originario;
- il contratto 24/07/2003 fissa i tassi, sia debitori che creditori nella stessa misura del 6,250 % pertanto, il tasso debitore del trimestre in corso, (3° trim. 2003) viene ricavato dalla relazione di 24 giorni a tasso BOT 1,860% più 68 giorni al nuovo tasso contrattuale del 6,25 % diviso per i 92 giorni del trimestre, pari al 4,617%; il tasso creditore, calcolato col medesimo criterio, sarebbe stato del 5,238%, ma il trimestre non presenta saldi attivi.
- per i trimestri successivi e fino al 1° del 2006 quali tassi debitori vengono ripresi quelli applicati trimestralmente dalla banca (dal minimo di 5,250% al massimo di 6,380%) dove più favorevoli al cliente rispetto al tasso contrattuale (6,25%); quale tasso creditore viene usato, logicamente, il 6,25% contrattuale.
- sopraggiunto il contratto del 16/6/2006, quali tassi debitori vengono adottati i tassi banca presi dagli estratti conto, mentre per quelli creditori viene adottato il tasso contrattuale, molto ridimensionato (0,250% rispetto a 6,25%), salvo che per il 2° trimestre 2006 in corso, trattato con la formula sopra descritta, per l'occasione  $(gg.77 \times 6.250) + (gg.15 \times 0.250)$ , il tutto diviso per i giorni del trimestre, 91 in questo caso, pari a 5.330%; per il resto del tempo, fino a chiusura del conto, vengono adottati i tassi Banca, sia quelle creditori che debitori perché più favorevoli al cliente rispetto a quelli contrattuali.

**3.4)** Relativamente alla capitalizzazione degli interessi, l'ausiliario del giudice ha evidenziato:

- che per quanto concerne il periodo anteriore al 24/07/2003, in atti non vi è alcun contratto, né altri documenti contenenti la pattuizione e le regole di capitalizzazione, salvo estratti conto e prospetti di liquidazione peraltro non coevi all'epoca di apertura del conto;
- che nel contratto del 24/07/2003 vi è identica capitalizzazione e periodicità della stessa;
- che nel contratto del 16/06/2006, nel foglio delle condizioni economiche sono contenute, fra le altre, le seguenti, testuali: -- CAPITALIZZAZIONE AVERE TRIMESTRALE; -- CAPITALIZZAZIONE DARE TRIMESTRALE; -- RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI ANNO CIVILE

Conseguentemente, nessuna capitalizzazione può interessare il periodo dall'inizio del conto a tutto il 2° trimestre 2003. Nel periodo successivo e fino a tutto l'anno 2013, ossia fino al



ripristino del divieto di anatocismo (art. 120 t.u.b. nella formulazione introdotta dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2014), va operata trimestralmente la capitalizzazione in virtù della convenzione contenuta nel contratto del 16/06/2006. Dal 1° trimestre 2014 a fine conto, ristabilito il divieto di anatocismo, gli interessi maturati e non capitalizzati sono stati allibrati in un monte da aggiungere all'esito del ricalcolo.

**3.4)** Con riferimento alla CMS, addebitata dalla Banca convenuta fino al 1° trimestre del 2012, il CTU ha rappresentato che la stessa non è stata inserita nel ricalcolo, in quanto:

- fino al 24/07/2003 non vi è in atti alcun documento che ne dimostri la relativa pattuizione;
- la lettera contratto in tale data, fra le altre condizioni, reca la laconica indicazione "Commissione massimo scoperto 0.125";
- non esiste per il conto in questione alcun fido, che impegni la banca a tenere a disposizione del cliente una ben determinata quantità di danaro;
- la lettera contratto del 16/06/2006 nulla aggiunge a favore della legittimità dell'addebito della CMS, pur facendone cenno: "CMS entro il fido (che non è stato mai formalizzato) 0.125%, oltre il fido 0,75%".

Sul punto si richiama l'orientamento secondo cui "*Quantunque pattuita per iscritto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto deve ritenersi nulla ai sensi dell'art.1418 c.c. per essere in concreto priva di causa giustificativa, risolvendosi in un onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi che la banca già percepisce quale sufficiente ed adeguata remunerazione delle somme utilizzate dal cliente*" (Trib. Di Monza, sent. n.1678/2018).

**4)** Sulla scora dei rilievi che precedono, il CTU ha proceduto al ricalcolo dei rapporti dare/avere fra le parti, osservando il seguente protocollo:

- immissione dei dati degli estratti conto in un database, a partire dalla prima operazione di lire 219.134.027 pari a € 113.168,18 all'ultima di euro 60,80 con SALDO di € -10.588,56 a debito del cliente Italcereali Snc alla data del 31/12/2015;
- depurazione di tutto quanto enumerato nelle tabelle alle pagine da 19 a 21;
- ricalcolo delle operazioni, con i criteri illustrati nel corso della relazione, sostanzialmente: nessuna capitalizzazione fino al 2° trimestre 2003; il monte interessi del periodo, pari ad € 18.638,78, viene accreditato al cliente con inclusione nel conto come operazione n. 9104, con valuta 30/06/2003; viene poi operata la capitalizzazione trimestrale paritaria dal 3° trim. 2003 al 4°/2013; nessuna capitalizzazione viene operata per il periodo dal 1° trim 2014 al 4° trim 2015; il monte interessi e competenze di quest'ultimo periodo, pari a € -104,29 alla data del 31/12/2015, non trimestralmente capitalizzati, viene aggiunto al saldo finale.
- le spese convenute giusta contratti del 24/07/2003 e del 16/06/2006, elencate nella tabella a pagina 22 (col. 6/destra e 6/sinistra), sono state trimestralmente inserite nel ricalcolo (v. chiusure trimestrali nel tabulato di ricalcolo);
- i tassi d'interesse applicati trimestre per trimestre sono illustrati nelle pagine 15 e 16 del presente elaborato; in breve, tassi BOT per il periodo di carenza contrattuale e, per il restante, tassi medi quali applicati dalla banca o contrattuali, con prelazione per il tasso più favorevole al cliente. Infatti, i tassi applicati dalla Banca sono sovente più convenienti dei BOT;
- il trattamento delle valute è evidenziato alle pagine 15 e 16: in parte sono state variate, in parte sono state mantenute, come argomentato nel relativo paragrafo.

All'esito di tale articolata operazione è stato determinato, alla data del 31/12/2015, un saldo a credito dell'attrice pari ad € 112.638,30.

**5)** Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della



controversia in base al decism e dell'attività processuale svolta.

Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della Banca convenuta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, ridetermina in € 112.638,30, il saldo, alla data del 31/12/2015, del conto corrente con apertura di credito n. 10/008203, intrattenuto dalla Società attrice, S.n.c., in persona

dei legali rappresentanti p.t., presso la Banca convenuta, BANCA

Soc. Coop. a.r.l.;

2) condanna la banca convenuta al pagamento, in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida nella somma € 545,00 per esborsi ed € 14.103,00 per competenze professionali oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;

3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.

Foggia, 30 agosto 2023

Il Giudice

dott. Francesco Pellecchia

